



Allegato B alla DD n. 262 del 14/10/2024

PSR 2014-22 / CSR 2023-27 –

Misure / Interventi non connessi alle superfici e agli animali (non SIGC).

Istruzioni operative per l'esecuzione dei controlli amministrativi, in loco ed ex post in aziende suinicole ai fini del contenimento della Peste suina Africana (PSA)

1. PREMESSA

La Peste suina africana (PSA) è una malattia virale, altamente contagiosa e spesso letale, che colpisce suini e cinghiali. Non è trasmissibile all'uomo, ma è causa di ingenti perdite economiche nel comparto suinicolo.

Pertanto la presenza di un'epidemia di PSA sul territorio si può ripercuotere pesantemente sul patrimonio zootecnico suino regionale con danni ingenti sia per la salute animale che per il comparto produttivo suinicolo e sul commercio nazionale, comunitario e internazionale.

Il virus è in grado di diffondersi attraverso il contatto diretto con animali infetti mentre la trasmissione indiretta avviene a seguito di ingestione di carne e prodotti suini contaminati, inclusi rifiuti alimentari, scarti di cucina, frattaglie, o tramite oggetti contaminati dal virus come attrezzature, veicoli e abbigliamento, ossia attraverso il 'fattore umano'.

Nell'ottica di evitare la veicolazione inconsapevole del virus, norme nazionali e regionali, in virtù del carattere emergenziale della attuale situazione epidemiologica, dispongono di sospendere l'accesso in allevamento a tutti coloro che non fossero strettamente deputati ad attività di controllo e sorveglianza della malattia o comunque ritenute inderogabili al fine di garantire la salute e benessere degli animali.

In quest'ottica, gli istruttori e i controllori incaricati dei controlli amministrativi o in loco sulle domande di pagamento rientrano tra il personale non strettamente impegnato nel contenimento della malattia. Tuttavia, in considerazione della volontà e necessità di procedere con l'istruttoria ed il pagamento di tali domande, i controlli amministrativi e in loco saranno eseguiti, per la parte relativa alla visita sul luogo, con modalità alternative.

Premesso quindi che è fondamentale il rispetto delle disposizioni emanate dall'Autorità Sanitaria regionale competente, in tema di prevenzione della diffusione del virus, **le presenti istruzioni operative saranno immediatamente attuabili per i soli casi rientranti nelle fattispecie individuate da tali disposizioni regionali.**

La definizione delle modalità alternative ed equivalenti di controllo si attiene a quanto già attuato durante il periodo emergenziale COVID e riguarda le modalità di esecuzione di alcuni controlli amministrativi e



controlli in loco che devono essere eseguiti per le misure di sviluppo rurale, sino al termine dell'emergenza, come dovrà risultare dalla documentazione inserita sugli applicativi PSR 2014-22 e SR2023-27.

Le presenti istruzioni operative stabiliscono, per Misure/Interventi non connessi alle superfici e agli animali, le modalità di esecuzione delle visite "in situ" nell'ambito dei controlli amministrativi e delle "visite sul luogo in cui l'operazione è realizzata" nell'ambito dei controlli in loco e si rivolgono ai Beneficiari ed agli Uffici Istruttori, al fine di mettere in campo azioni che consentano la conclusione delle istruttorie di pagamento.

Le presenti istruzioni, infine, si intendono immediatamente applicabili in caso di disposizioni regionali, nazionali o unionali che estendano, a parità di prescrizioni, le zone di restrizione interessate o i termini temporali.

2. QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento.

NORMATIVA UNIONALE

- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i..
- Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i..
- Reg. delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.;
- Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.;
- Reg. (UE) **2021/2115** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013



- Reg. (UE) **2021/2116** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- Reg. (UE) 2022/440 della Commissione del 16 marzo 2022 recante modifica dell'allegato I (zone soggette a restrizioni) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;
- Reg. (UE) 2023/835 della Commissione del 19 aprile 2023 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 per quanto riguarda le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;
- Reg. (UE) 2024/2425 della Commissione del 9 settembre 2024 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana

NORMATIVA NAZIONALE

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009);
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);
- LEGGE 7 aprile 2022, n. 29 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);
- Decreto legislativo 05 agosto 2022 , n. 136 - Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
- MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA n. 5/2023 del 24 agosto 2023 - Misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana (Ordinanza n. 5/2023) - GU serie generale n. 203 del 31/08/2023
- Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027), notificato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021, come modificato il 15 novembre 2022
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 01410727 del 04 agosto 2023 recante “Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni



- finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116;
- Ordinanza del Commissario Straordinario per la peste suina africana n. 3/2024, recante “Peste suina africana: misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna
 - Ordinanza del Commissario Straordinario per la peste suina africana n. 4/2024, Proroga con modifiche all’ordinanza n. 3/2024 “Peste suina africana: misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna”.

ATTI REGIONALI

- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (PSR) della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea nella versione originaria con decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015 ed esteso al 2021-2022, con decisione C(2021) 7355 del 6/10/2021 e in ultimo modificato ed approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 5585 del 27 luglio 2022 e recepito con DGR 29-5606 del 12 settembre 2022 e con decisione C(2023) 268 del 9 gennaio 2023, in via di recepimento a livello regionale;
- Complemento Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Piemonte adottato con DGR 17 - 6532 del 20 febbraio 2023 in attuazione del Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2.12.2022

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti istruzioni operative si applicano esclusivamente alle domande di pagamento delle Misure non connesse alle superfici e agli animali, di cui all’art. 46 del reg. UE n. 809/2014 relative al Programma di Sviluppo rurale della Regione Piemonte 2014-22 e di cui all’art. 73, 74, 75, 77 e 78 del Reg (UE) 2021/2115 relative al PSP 2023/2027. In particolare si applicano ai sopralluoghi rientranti nei controlli amministrativi ed in loco sulle domande di pagamento per le quali ricorrono le condizioni di cui all’art. 1, c. 2 e 3 dell’ordinanza commissariale n. 3/24¹, di seguito riportate per comodità:

“2. Negli allevamenti suini situati nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna è vietato l’accesso di qualsiasi automezzo ad eccezione di quelli destinati a trasportare i mangimi, carcasse e liquami e di quelli destinati al trasporto in deroga degli animali verso il macello, che dovranno rispettare le condizioni previste dalla nota ex DGSAF/ex DGISAN prot. DGSAF n.

¹ Modificata con Ordinanza del Commissario Straordinario per la peste suina africana n. 4/2024, Proroga con modifiche all’ordinanza n. 3/2024 “Peste suina africana: misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna”.



25539 del 21 agosto 2024, concernente «Peste suina africana (PSA) – Misure di controllo negli allevamenti suinicoli. Aggiornamento e rimodulazione».

3. Negli allevamenti suini situati nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna è vietato l'ingresso di qualsiasi persona ivi compresi i veterinari liberi professionisti, i tecnici di filiera, i mangimisti nonché di qualsiasi altra persona non direttamente connessa con la gestione quotidiana degli animali. Il servizio veterinario territorialmente competente su motivata richiesta potrà autorizzare in deroga eventuali accessi agli allevamenti”.

4. DEFINIZIONI

Allevamento suino: l'intera unità operativa in cui risiede l'allevamento medesimo, recintata ed identificabile

Immagini georiferite: riprese fotografiche, ottenute tramite dispositivi fotografici digitali, alle quali risultano associate informazioni relative alla dislocazione geografica del punto di ripresa e la data

Prodotti equivalenti: immagini fotografiche prive di coordinate GPS, i cui punti di ripresa coincidano con punti di riferimento territoriali certi e facilmente identificabili, che consentano all'Ente responsabile del controllo di accertare agevolmente l'ubicazione degli interventi oggetto delle riprese e la data. Sono considerati prodotti equivalenti anche filmati relativi agli investimenti da controllare.

5. CONTROLLI AMMINISTRATIVI – VISITA SUL LUOGO

Il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione, art. 48, paragrafo 5, stabilisce quanto segue:

“I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso. Tuttavia, l'autorità competente può decidere di non effettuare tali visite per ragioni debitamente giustificate, quali le seguenti: a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco da svolgere a norma dell'articolo 49; b) l'autorità competente ritiene che l'operazione consista in un investimento di piccola entità; c) l'autorità competente ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento.

Il DM 0410727 del 04/08/2024, art. 3 c. 5, stabilisce:

I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno un sopralluogo presso il beneficiario per verificare la realizzazione degli investimenti e la loro conformità con quanto ammesso. Tuttavia, l'Organismo pagatore competente può decidere di non effettuare tali visite per le seguenti ragioni: a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco da svolgere a norma dell'articolo 4 e 6; b) operazioni consistenti in un investimento non superiore a 25.000,00 euro (spesa



ammessa) in considerazione della limitatezza dell'importo considerato; c) operazioni consistenti in soli investimenti immateriali per loro natura a rischio limitato di violazione delle condizioni di ammissibilità; d) operazioni consistenti in investimenti relativi a macchine o attrezzature mobili e fisse;

Di seguito si espone pertanto il quadro delle deroghe all'esecuzione delle visite sul luogo, già presenti nella normativa vigente.

- 1) Operazioni non connesse a investimenti materiali; per tali tipologie di spese il controllo può essere di tipo esclusivamente documentale
- 2) Pagamenti intermedi per operazioni connesse a investimenti (anticipi e acconti). I citati artt. 48 Reg. UE 809/2014 e 3 DM 04/08/2024 stabiliscono che i controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento. Pertanto, la visita, non prevista per gli anticipi, può essere rimandata per i pagamenti degli acconti al momento del saldo, che rappresenta la fase più idonea a garantire il controllo dell'intera operazione.
- 3) Permangono le deroghe all'obbligo di realizzare visite in situ

(Reg. 809/2014, art. 48, par. 5, 2° comma):

- a) operazione selezionata per il controllo in loco di cui all'art 49 del reg. UE 809/2014;
- b) investimenti di piccola entità intesi come investimenti che determinano un valore della spesa ammessa al momento della concessione, così come definito da apposito provvedimento nazionale o dal programma di sviluppo rurale;
- c) rischi limitati di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento.

(DM 0410727 del 04/08/2024, art.3, c.5):

- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco da svolgere a norma dell'articolo 4 e 6;
- b) operazioni consistenti in un investimento non superiore a 25.000,00 euro (spesa ammessa) in considerazione della limitatezza dell'importo considerato;
- c) operazioni consistenti in soli investimenti immateriali per loro natura a rischio limitato di violazione delle condizioni di ammissibilità;
- d) operazioni consistenti in investimenti relativi a macchine o attrezzature mobili e fisse;

In questi casi i Manuali delle Procedure già prevedono le verifiche da porre in atto.

Oltre alle deroghe sopra elencate, nei soli casi rientranti nel campo d'applicazione delle presenti istruzioni, la visita sul luogo viene sostituita da procedure di controllo senza visita sul luogo, come di seguito descritto.



5.1 modalità di verifica per le Misure/Interventi non connessi ad investimenti – cd. Investimenti “immateriali”

Per queste misure occorre distinguere due fattispecie di visita sul luogo:

- a) In itinere, vale a dire quei sopralluoghi che l'istruttore svolge prima della presentazione della domanda di pagamento cioè in corso di realizzazione delle attività di formazione, promozione, progettazione ecc...: nel caso in cui le attività avvenissero presso beneficiari/destinatari ricadenti nei casi di cui al ..., il funzionario istruttore potrà svolgere le verifiche da remoto, vale a dire mediante colloquio telefonico, videochiamata, ecc.; la sottoscrizione del verbale di visita da parte del destinatario/beneficiario sarà effettuata mediante trasmissione via mail.
- b) Per controlli amministrativi sulla domanda di pagamento presentata: verosimilmente, il promotore dell'operazione non sarà soggetto ricadente nel campo di applicazione di cui al paragrafo 3, pertanto si potrà procedere con le normali attività di controllo; nell'ipotesi in cui invece si incorresse nelle condizioni predette, il funzionario istruttore potrà acquisire documentazione probante ad integrazione della domanda di pagamento.

In entrambi i casi, data la natura stessa di investimento immateriale, la possibilità di mancata visita sul luogo rientra nella deroga già prevista dal Reg. UE 809/2014, art. 48 e DM 0410727 del 04/08/2024, art.3, relativa al rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento.

5.2 Modalità di esecuzione delle visite sul luogo per controlli amministrativi – Misure/Interventi ad investimento in s.s.

Per le domande di pagamento afferenti a misure tipicamente ad investimento, al fine di sostituire le visite sul luogo previste ai sensi del Reg UE 809/2014, art. 48 e del DM 0410727 del 04/08/2024, art.3, per i casi ricadenti in quanto previsto dalle disposizioni regionali si ritiene necessario acquisire documentazione utile all'accertamento dell'avvenuto investimento. In particolare, il beneficiario dovrà produrre la documentazione sotto riportata atta a dare certezza all'istruttore sul fatto che l'investimento di cui si chiede il sostegno sia stato effettivamente realizzato. In assenza di tale documentazione, la domanda di pagamento dovrà essere sottoposta necessariamente a sopralluogo e quindi potrà essere istruita e liquidata solo al termine del periodo emergenziale.

Pertanto, occorre procedere come segue:

- domande di pagamento di acconto: i sopralluoghi saranno rinviati alla fase di saldo, in occasione del quale si controllerà tutto l'investimento finanziato.
- domande di pagamento di saldo: la documentazione sotto riportata dev'essere trasmessa con la domanda o, se a domanda già presentata, con documentazione integrativa.

Per impianti, attrezzature e macchinari, dovranno essere trasmesse



- le riproduzioni di libretti d'uso e manutenzione (anche parziali, vale a dire prime pagine e pagine significative), certificati di garanzia, certificati di proprietà, documenti di trasporto firmati da trasportatore/montatore e beneficiario,
- le fotografie di targhe con numeri di matricola, di telaio e simili, targhe di circolazione, ecc
- le fotografie, georiferite (con coordinate GPS, vedi procedura in Allegato), dimostrative del posizionamento del macchinario/impianto all'interno dell'azienda beneficiaria
- ogni altra documentazione ritenuta utile alla dimostrazione dell'avvenuto investimento.

In caso di acquisto di animali:

- fotografie degli animali,
- copia della documentazione relativa agli animali (iscrizione all'albero genealogico, ...)

Per interventi di tipo edilizio, fondiario o boschivo, di impianti irrigui o antigrandine, di viabilità o infrastrutturale in genere, dovranno essere trasmessi

- oltre a computi, tavole e certificati di regolare esecuzione (o simili)
- fotografie georiferite (con coordinate GPS, vedi procedura in Allegato) che diano dimostrazione dell'estensione dell'intervento (ad esempio, portarsi agli estremi delle aree – interne o esterne – oggetto di intervento e scattare foto georiferite in modo da determinare le misure principali, che devono essere poi verificate dall'istruttore per confronto con quelle riportate nelle tavole)
- fotografie, sempre georiferite, degli eventuali particolari costruttivi inseriti nelle tavole ed oggetto di finanziamento (ad esempio aree di vendita, confezionamento, trasformazione, dettagli di impianti arborei, irrigui o antigrandine, di infrastrutture, recinzioni ed eventuali elettrificazioni, ...),
- Shapefile (formato .shp) con il perimetro delle superfici effettivamente interessate dall'intervento (sistema di riferimento UTM WGS 84)
- ogni altra documentazione ritenuta utile alla dimostrazione dell'avvenuto investimento.

Tutte le attività di verifica sostitutiva della visita sul luogo devono essere opportunamente elencate e motivate all'interno del verbale di istruttoria.

Una volta acquisita la documentazione integrativa richiesta, potranno realizzarsi i due seguenti casi

- A. Qualora dalla documentazione trasmessa sia possibile avere certezza sull'avvenuto investimento, il funzionario istruttore potrà chiudere la domanda di pagamento giustificando l'anomalia del controllo SIGC CTA03 con la motivazione "causa PSA, la visita sul luogo è stata sostituita da misure alternative tramite documentazione integrativa agli atti", procedendo con il conseguente inserimento in elenco di liquidazione.
- B. Diversamente, se la documentazione trasmessa non garantisce completamente al funzionario istruttore l'avvenuta realizzazione dell'investimento, e necessitasse di ulteriore sopralluogo di conferma delle verifiche effettuate, l'istruttoria della domanda di pagamento potrà comunque essere chiusa giustificando l'anomalia del controllo SIGC CTA03 con la motivazione "causa PSA la visita sul luogo viene rimandata ad emergenza sanitaria terminata" ed inserita in elenco di liquidazione; il verbale di istruttoria informatica dovrà in ogni caso riportare nel campo "Prescrizioni" la nota "Al termine dell'emergenza verrà effettuato sopralluogo per verificare la



presenza degli investimenti finanziati; in caso di loro assenza si procederà con il recupero delle somme indebitamente percepite”. Pertanto al termine dell’emergenza le pratiche che incorrono in tale condizione saranno assegnate nuovamente ai funzionari istruttori per l’esecuzione della visita sul luogo.

6. Modalità di esecuzione delle visite sul luogo per controlli in loco e i controlli ex post

6.1 Controlli in loco

Qualora la domanda estratta per il controllo in loco rientri nel campo di applicazione delle presenti istruzioni, la visita sul luogo viene sostituita da modalità operative analoghe a quelle previste per le visite sul luogo all’interno dei controlli amministrativi, descritte al paragrafo precedente.

Pertanto sarà possibile sostituire il sopralluogo con

- la documentazione integrativa (fotografica e non) probante dell’avvenuta realizzazione dell’investimento, descritta al precedente paragrafo,

Inoltre, potrà essere richiesto

- il sopralluogo “in remoto” come descritto nell’Allegato 2, qualora ritenuto necessario dal funzionario controllore;

la decisione di effettuare sopralluogo “in remoto” dev’essere **motivata** nel verbale di controllo in loco.

Tutte le attività di verifica sostitutive della visita sul luogo (per controllo in loco) devono essere opportunamente elencate e motivate all’interno del verbale di controllo in loco.

In ogni caso, però, non si potrà prescindere dalla verifica delle dichiarazioni rese, pertanto varranno le indicazioni fornite nei Manuali Procedure Controlli e Sanzioni – Misure/Interventi non SIGC ed alle Schede Operative delle singole Misure / Istruzioni Operative in tema di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione e titolarità del Conto Corrente. Per quanto riguarda la tenuta della documentazione contabile,

- si potranno seguire le norme già fornite relativamente al controllo degli originali delle fatture elettroniche (per confronto con i file xml),
- mentre per la verifica della corretta registrazione nei libri contabili, potranno essere acquisite mediante documentazione integrativa le riproduzioni delle pagine dei suddetti libri interessate dagli investimenti rendicontati.

Nel caso in cui le spese effettuate siano ancora comprovate da fatture emesse prima del 1° gennaio 2019, quindi non in modalità elettronica, oppure da documentazione giustificativa equivalente (es. ricevute,



scontrini, bollettini postali, ecc.) il controllo in loco potrà essere concluso senza la verifica di tali originali, pertanto sarà cura del beneficiario produrre tale documentazione in originale presso gli uffici.

In conclusione, anche nel caso di domande selezionate per il controllo in loco, si presentano i due seguenti casi possibili.

- Se il funzionario controllore ritiene che la verifica in modalità alternativa sia esaustiva, il controllo in loco e dunque l'istruttoria potrà essere chiusa, giustificando l'anomalia del controllo SIGC CIL03 con la motivazione "causa PSA, la visita sul luogo è stata sostituita da misure alternative tramite documentazione integrativa agli atti", e la domanda sarà inserita in elenco di liquidazione
- Diversamente, se la documentazione trasmessa non garantisce completamente al funzionario controllore l'avvenuta realizzazione dell'investimento, e necessitasse di ulteriore sopralluogo di conferma delle verifiche effettuate, il controllo in loco e dunque l'istruttoria della domanda di pagamento potrà comunque essere chiusa, ma giustificando l'anomalia del controllo SIGC CIL03 con la motivazione "causa PSA la visita sul luogo viene rimandata ad emergenza sanitaria terminata" ed inserita in elenco di liquidazione; dovrà in ogni caso essere riportata la nota "Al termine dell'emergenza verrà effettuato sopralluogo per verificare la presenza degli investimenti finanziati; in caso di loro assenza si procederà con il recupero delle somme indebitamente percepite" sia nel verbale di controllo in loco che nel campo "Prescrizioni" del verbale di istruttoria. Pertanto al termine dell'emergenza le pratiche che incorrono in tale condizione saranno assegnate nuovamente ai funzionari controllori per il completamento del controllo in loco con il sopralluogo definitivo.

6.2 Controlli Ex post

Nei soli casi in cui la domanda selezionata rientri nel campo di applicazione di cui al paragrafo 3, in sostituzione della visita sul luogo del controllo ex post, si procede con le analoghe modalità operative previste al punto 6.1 Controlli in loco.

Pertanto, nel caso di domande selezionate per il controllo ex post esso potrà essere chiuso giustificando l'anomalia del controllo SIGC CTA06 con la motivazione "causa PSA, la visita sul luogo viene sostituita da misure alternative tramite documentazione integrativa agli atti"

7. Disposizioni finali

Le disposizioni contenute nelle presenti istruzioni operative si applicano esclusivamente alle istruttorie ed ai controlli rientranti nel campo di applicazione di cui al paragrafo 3 e potranno essere oggetto di revisione qualora siano emanate disposizioni comunitarie e/o nazionali difformi e/o integrative.

Le modalità di controllo alternative ed equivalenti si applicano quindi esclusivamente alle fattispecie di cui sopra, fermo restando l'obbligo di eseguire tutti gli altri controlli amministrativi e in loco sulla base della



normativa comunitaria e nazionale in vigore, necessari a definire l'ammissibilità delle domande di pagamento.

Per quanto non espressamente specificato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento ai Manuali Procedure Controlli e Sanzioni – Misure/Interventi non SIGC ed alle Schede Operative delle singole Misure / Istruzioni Operative.

Allegato 1 - Procedura per la fornitura di immagini georiferite

Allegato 2 - Procedura per l'effettuazione del controllo in loco o ex post "in remoto"



Allegato 1 - Procedura per la fornitura di immagini georiferite

1. Richiesta della documentazione integrativa

Nel caso in cui la domanda di pagamento fosse sprovvista della documentazione necessaria per l'accertamento dell'investimento realizzato, con misure alternative alla visita sul luogo, il funzionario istruttore/controllore ne farà richiesta mediante comunicazione inviata via PEC dalla sezione Documentale della domanda presente all'interno dell'applicativo PSR 2014-22 / SR2023-27.

In particolare, dovranno essere fornite le seguenti specificazioni:

- a) ambito della verifica (controllo in loco / amministrativo-visita sul luogo / ex post);
- b) elenco delle opere e dei beni che dovranno essere oggetto delle riprese fotografiche da realizzare;
- c) termine per la consegna delle immagini e della documentazione integrativa
- d) se ritenuto opportuno, ad integrazione delle immagini georiferite, anche la fornitura di filmati relativi agli investimenti da controllare
- e) per il trattamento delle immagini fornite, il consenso espresso degli eventuali soggetti che vi dovessero comparire.

Per la verifica di domande di pagamento che contengono diverse tipologie di interventi o la realizzazione di opere complesse, il funzionario istruttore/controllore potrà decidere di selezionare, sulla base di criteri di rischio e di casualità, un campione rappresentativo di opere o parti di esse per le quali richiedere la fornitura di immagini. Per le macchine e le attrezzature si prevede un controllo sistematico delle forniture attraverso la richiesta di immagini fotografiche o filmati per tutti i beni oggetto di rendicontazione.

2. Requisiti generali

L'operazione di georiferimento indica una specifica forma di etichettatura con la quale i più comuni dispositivi digitali in commercio, siano essi cellulari o macchine da ripresa, associano all'immagine scattata informazioni di dettaglio tra cui, in particolare, le coordinate geografiche del luogo, la data e l'ora in cui la stessa viene effettuata.

Le immagini dovranno

- essere fornite dal beneficiario in formato JPEG con l'accortezza di non modificare le caratteristiche dei relativi files al fine di mantenere inalterate le informazioni registrate in sede di scatto;
- corredate di informazioni quali coordinate GPS dei luoghi in cui sono state scattate, dalla data e dall'ora della ripresa
- avere data successiva all'ammissione al finanziamento;

Entro i tempi indicati nella richiesta la documentazione raccolta (immagini georiferite e documentazione varia descritta nelle Istruzioni operative) saranno trasmessi con la funzione Comunicazione per invio di documentazione integrativa presente all'interno dell'applicativo PSR 2014-22 / CSR 2023-27.

Si ricorda che tale Comunicazione è trasmessa in forma di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, pertanto, le informazioni inserite e gli allegati inviati sono soggetti ai criteri di conformità e



veridicità previsti dalla norma: il beneficiario dev'essere dunque consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci nonché nel caso di falsità in atti o uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Nei casi in cui il beneficiario non disponga di dispositivi digitali in grado di associare in automatico all'immagine fotografica anche le coordinate geografiche del luogo, la data e l'ora dello scatto, il funzionario istruttore/controllore potrà ammettere la possibilità di acquisire immagini fotografiche prive di coordinate GPS, purché i punti di ripresa delle immagini coincidano con punti di riferimento certi quali ad esempio gli spigoli dei fabbricati o altri punti di riferimento territoriali facilmente identificabili, in modo da accertare agevolmente l'ubicazione degli interventi oggetto delle riprese.

Le immagini sprovviste di coordinate GPS, prive di chiari riferimenti fisici utili ad identificare il punto di ripresa, non potranno essere utilizzate ai fini dell'accertamento.

In funzione delle esigenze del controllo, verrà richiesto al beneficiario di produrre un numero variabile di riprese in relazione alla tipologia e dimensione degli investimenti oggetto di verifica. In generale, si rende necessario documentare l'esistenza dell'opera o della fornitura attraverso riprese panoramiche e di un numero adeguato di immagini di dettaglio che evidenzino, ove necessario, i particolari costruttivi dell'investimento. I punti di ripresa dovranno preferibilmente coincidere con punti di riferimento certi o punti di riferimento territoriali facilmente identificabili.



Allegato 2 - Procedura per l'effettuazione del controllo in loco "in remoto"

Al fine di svolgere efficacemente le verifiche sul luogo di realizzazione dell'operazione previste nell'ambito dei controlli in loco con il livello di dettaglio previsto dalla normativa unionale per questo tipo di accertamento, in particolare in relazione alla necessità di eseguire misurazioni di superfici e volumi delle opere oggetto della domanda di pagamento, l'Ente responsabile del controllo potrà realizzare, con la collaborazione attiva del beneficiario, il sopralluogo in remoto sul luogo di realizzazione dell'investimento anche attraverso tecnologie che consentono di effettuare conversazioni (audio e video), sfruttando la connessione internet (servizi VOIP).

Questa procedura, in associazione alla verifica delle riprese fotografiche georiferite fornite dal beneficiario, consentirà di accrescere il livello di dettaglio dell'accertamento degli investimenti oggetto di rendicontazione e di confermare o meno la veridicità delle immagini fotografiche fornite a supporto del controllo.

In particolare, attraverso i comuni servizi di video conferenza disponibili in commercio, il tecnico incaricato del controllo in loco potrà attivare una sessione in video conferenza con il beneficiario o suo delegato che, trovandosi sul luogo di realizzazione dell'investimento, potrà eseguire su indicazione del tecnico controllore misurazioni dell'opera realizzata e/o consentire la verifica di altri dettagli per valutare la corrispondenza dell'investimento realizzato e la sua effettiva funzionalità.

In sede preliminare alla video conferenza, per confermare la localizzazione sulla sede dell'investimento, il beneficiario, o l'eventuale delegato, dovrà confermare la sua posizione al tecnico incaricato mediante l'invio tramite il dispositivo mobile delle sue coordinate GPS.

L'intera operazione ed il risultato delle misurazioni saranno oggetto di registrazione all'interno del video che verrà acquisito tra le evidenze oggettive del controllo.